PwC TLS | Avvocati e Commercialisti

Rafforzamento patrimoniale delle imprese e incentivi fiscali

Alessio Rolando | PwC TLS | Partner Tax

25 giugno 2020

blog.pwc-tls.it

Indice

1 Le misure agevolative di accesso al credito

2 La sospensione delle disposizioni civilistiche

3 Agevolazioni fiscali e crediti d’imposta

4 Le rivalutazioni, i contributi e l’aumento di capitale

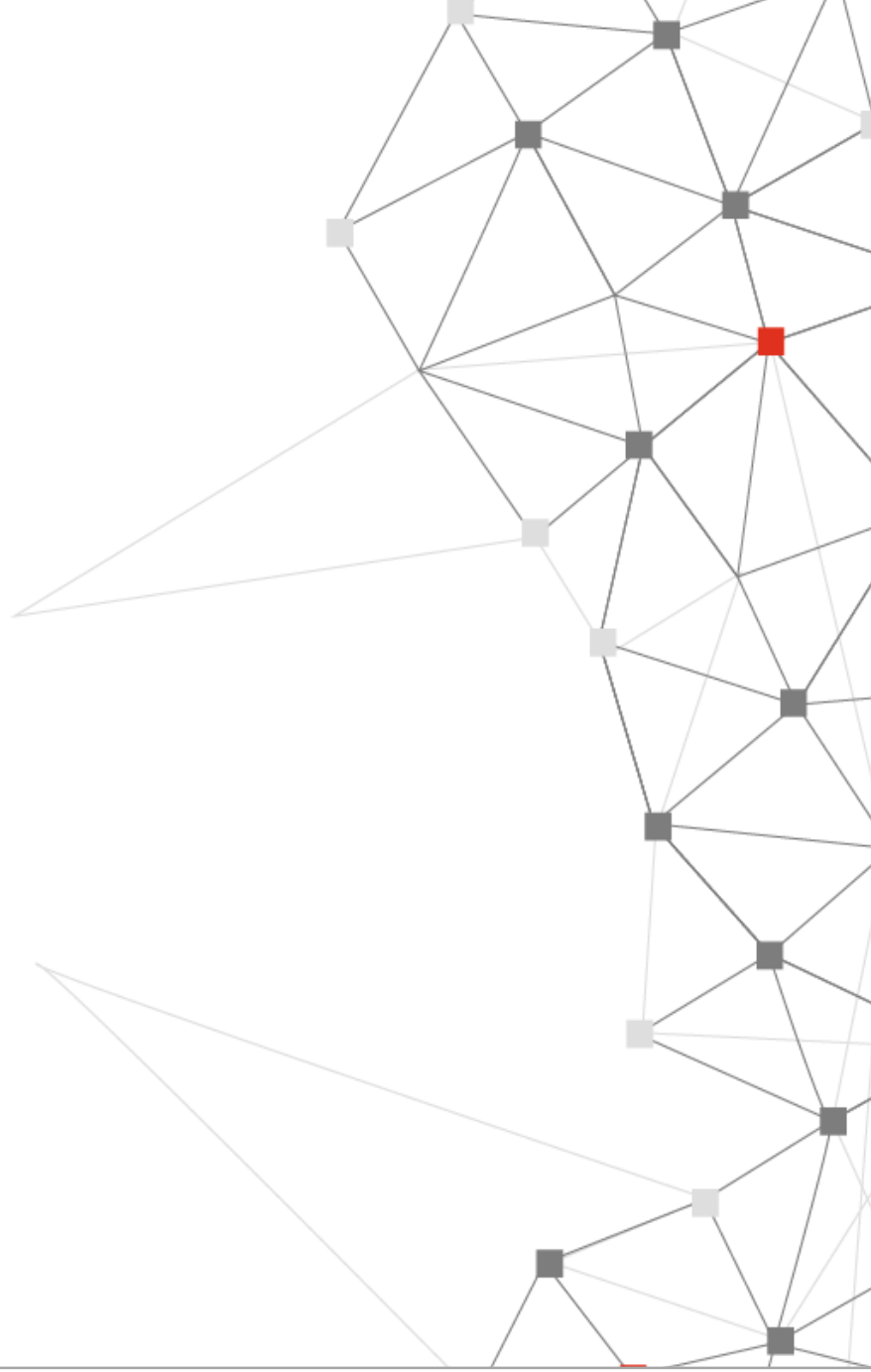

Il contesto normativo e la prassi dell'Agenzia delle Entrate

Norma primaria

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (*Cura Italia*) convertito in Legge, con modificazioni, il 24 aprile 2020

D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (*Liquidità*) convertito in Legge, con modificazioni, il 5 giugno 2020

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (*Rilancio*) attualmente nell'iter di conversione in Legge

Prassi amministrativa

Circolare A.d.E. 8 del 3 aprile 2020 – *D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Risposte a quesiti*

Circolare A.d.E. 9 del 13 aprile 2020 – D.L. 8 aprile 2020, n. 23 *Chiarimenti* e *risposte a quesiti*

Circolare A.d.E. 11 del 6 maggio 2020 – *D.L. Cura Italia e Liquidità ulteriori risposte a quesiti*

Iniziative per il Rilancio – Italia 2020 - 2022

Gli strumenti a favore delle imprese

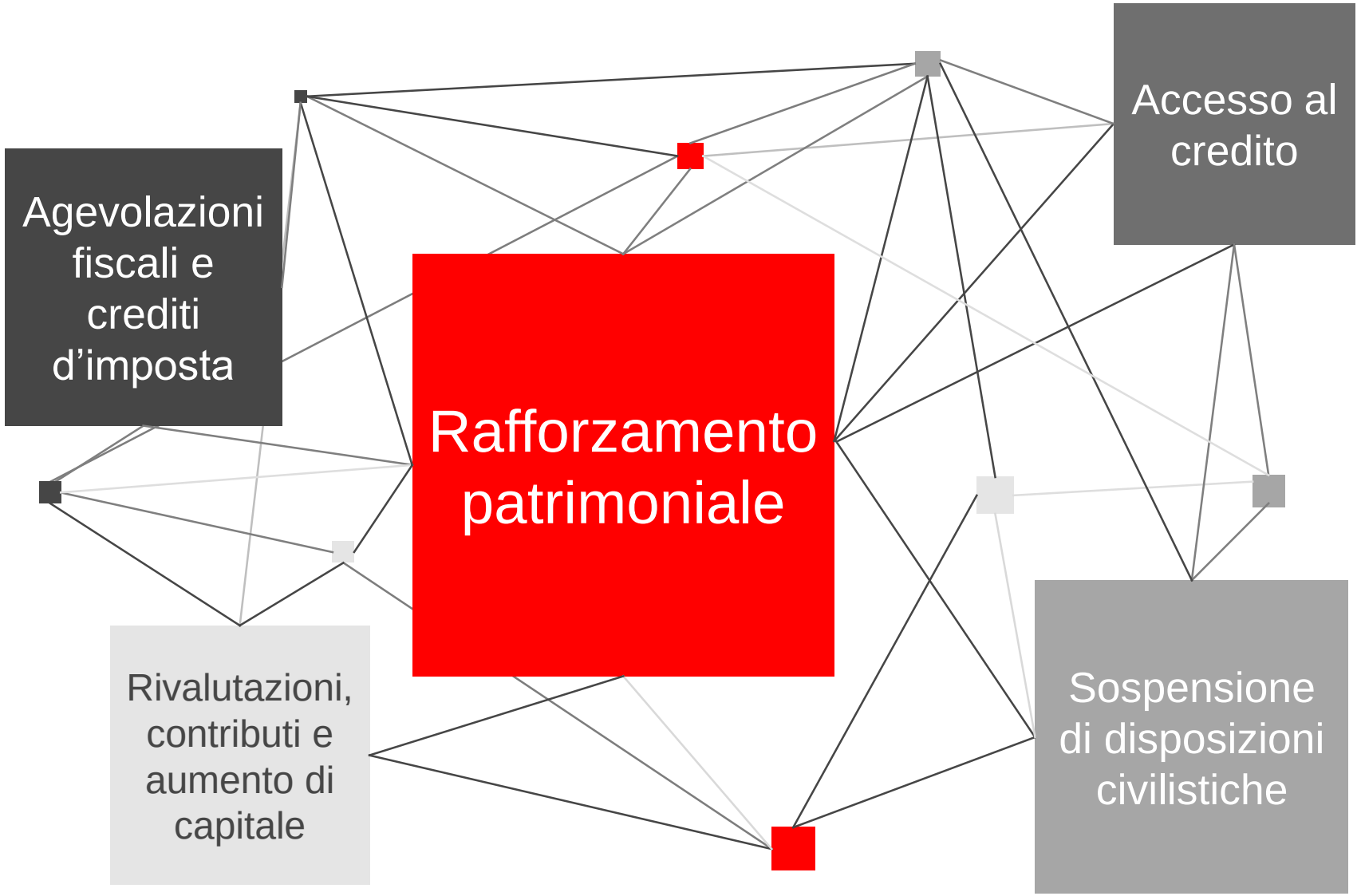

1. Le misure agevolative di accesso al credito

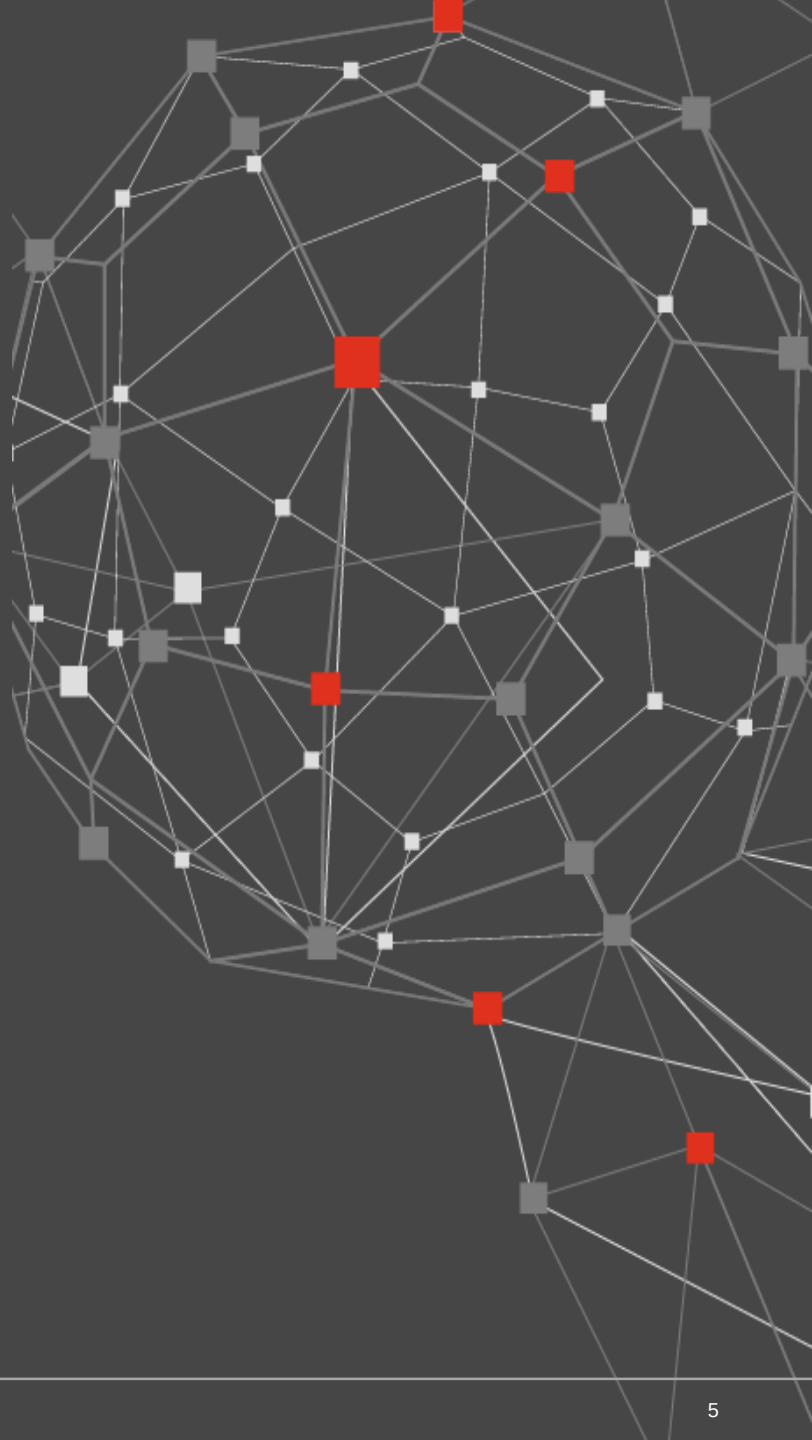

1.1 La garanzia di SACE S.p.A.

1.2 Il Fondo di Garanzia per le P.M.I.

1.3 Altre misure

1.1 Le misure agevolative di accesso al credito

La garanzia di SACE S.p.A. (art. 1 D.L. 23/2020)

Garanzia SACE per imprese italiane di ogni dimensione**, non in difficoltà** (31.12) **e non deteriorate** (29.02), incluse società pubbliche/partecipate da enti pubblici, per cessioni di crediti pro-solvendo e per sottoscrizione, da parte di banche e istituzioni finanziarie, di prestiti obbligazionari e altri titoli di debito

Impegni assunti fino al 31.12.2020: ≤ € **200** mld, di cui almeno €**30** per le **PMI**

	< 5000 dipendenti e fatturato < 1,5mld €	**Fatturato € 1,5 – 5mld o >5000 dipendenti**	**Fatturato > 5mld €**
Copertura	90%	80%	70%
Importo garantito	Non superiore al **maggiore** tra il 25% del fatturato 2019 e il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia nel 2019. Gli importi si **cumulano** se (i) la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica e se (ii) l'impresa fa parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti.		
Durata	Finanziamenti < 6 anni con possibilità di preammortamento di 36 mesi		
Procedura	Semplificata: l'impresa presenta domanda alla banca che valuta la delibera di erogazione, se positiva trasmette a SACE	Garanzia e codice unico subordinati al MEF, sentito il MISE, in base al ruolo che l'impresa svolge rispetto al contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica	
	Necessità di **autocertificazione** dei requisiti per poter accedere alla garanzia da parte del titolare/legale rappresentante		
Commissioni	**PMI** / **Non PMI**		
1° anno	25 bps / 50 bps	50 bps	
2° - 3°	50 bps / 100 bps	100 bps	
4° - 5° - 6°	100 bps / 200 bps	200 bps	
Limiti	• Esclusi i soggetti che controllano o sono controllati da società residenti in Paesi o territori **non cooperativi** a fini fiscali (salva la possibilità di **interpello** ai sensi della L. 212/2000 per dimostrare l'effettivo svolgimento di attività economica da parte del soggetto non residente) • Il finanziamento dev'essere destinato a (i) costi del **personale**, canoni di **locazione** o di **affitto di ramo d'azienda**, **investimenti** o **capitale circolante** impiegati in stabilimenti produttivi e attività in **Italia** e (ii) in misura non superiore al 20% dell'importo erogato al pagamento di rate di finanziamenti scadute o in scadenza tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2020 il cui pagamento si è reso impossibile a causa dell'epidemia COVID-19 • L'impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere l'impegno: (i) a non approvare la **distribuzione di dividendi** o il **riacquisto di azioni** nel corso del 2020, essa e ogni altra impresa del gruppo con sede in Italia, comprese quelle soggette a direzione e coordinamento da parte della stessa; (ii) a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e (iii) a non delocalizzare le produzioni		

1.2 Le misure agevolative di accesso al credito

Il Fondo di Garanzia per le PMI (art. 13 D.L. 23/2020)

Fondo di Garanzia PMI per imprese italiane con massimo **499 dipendenti,** incluse quelle per cui almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è detenuto, direttamente o indirettamente, da uno, o più, enti pubblici e le associazioni professionali e le STP

Importo garantito ≤ € **5mln**, oltre ai quali possibilità di utilizzo del plafond riservato di **€30mld** di garanzie SACE

	PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni	**Imprese fino a 499 dipendenti con fatturato ≤ €3,2mln**	**Imprese fino a 499 dipendenti**
Inclusione di	▪ Imprese che, post 31 dicembre 2019, hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato ▪ Imprese con posizioni di *inadempienze probabili* o *scadute o sconfinanti deteriorate*, anche precedenti al 31 gennaio 2020, se alla data di richiesta del finanziamento non sono più classificabili come credito deteriorato (escluse le operazioni di rinegoziazione del debito)		
Copertura	100%	90% diretta + 10% Confidi	90%
Importo garantito	≤, alternativamente, al **maggiore** tra il 25% del fatturato e il doppio della spesa salariale annua 2019 (o dell'ultimo anno disponibile) nel limite massimo di **€30k**. Possibilità di richiesta di adeguamento alle nuove condizioni per i finanziamenti concessi secondo le disposizioni ante Legge di conversione (40/2020)	≤, alternativamente, al **maggiore** tra il 25% del fatturato e il doppio della spesa salariale annua 2019 (o dell'ultimo anno disponibile) nel limite massimo di **€800k**	il **maggiore** tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019 e il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore)
Durata	Preammortamento di 24 mesi e durata massima di 10 anni	Fino a 6 anni con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi	
Procedura	Autocertificazione su danni da COVID-19 (modulo MiSE). No valutazione del Fondo	Valutazione del Fondo in base a profilo economico-finanziario	
Costo	La garanzia è concessa a titolo **gratuito**		
Altre operazioni	▪ **Rinegoziazione** del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 25% del debito residuo, fermo restando il 10% per i finanziamenti deliberati in data precedente all'entrata in vigore della Legge di conversione (6 giugno 2020) ▪ Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a €500k, la garanzia è cumulabile con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti ▪ Su garanzie su portafogli di *minibond* sono concesse risorse in base alla dotazione disponibile del Fondo		

1.3 Le misure agevolative di accesso al credito

Altre misure

	Sostegno all'esportazione, internazionalizzazione e investimenti (art. 2 D.L. 23/2020)	**Sostegno finanziario alle micro/piccole/medie imprese danneggiate (art. 56 D.L. 18/2020)**	**Supporto alla liquidità delle imprese colpite dal COVID-19 mediante meccanismi di garanzia (art. 57 D.L. 18/2020)**
Destinatari	**Imprese** con sede in **Italia**	• Microimprese • PMI • Lavoratori autonomi • Liberi professionisti	**Tutte** le imprese (anche grandi che non possono avere accesso al Fondo Garanzia PMI) con **riduzione** del **fatturato** a causa del COVID-19 operanti in **settori** individuati con D.M. (*non ancora pubblicato*)
Oggetto	• Rilascio da parte di **SACE** S.p.A. di **garanzie** per **finanziamenti** sotto qualsiasi forma entro l'importo complessivo massimo di **€200mld** • Si includono controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e non, e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia • Introduzione di un sistema di riassicurazione per cui gli impegni derivanti dall'attività di garanzia di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il 10%	• **Sospensione**, fino al **30 settembre 2020**, della **quota capitale** (e quota interessi) dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 e **dilazione** del piano di rimborso • Misure agevolate anche per **aperture di credito a revoca** e **prestiti non rateali** • No parere deliberante da parte degli enti creditizi ma necessità di **specifica comunicazione** alla banca da parte dell'utente • No preesistenti richieste di moratoria o classificazioni della posizione creditoria come sofferente	• Le banche, con il supporto di CDP, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria • Gli strumenti di supporto sono **plafond di provvista** e/o **garanzia di portafoglio**, anche di prima perdita • Lo Stato potrà concedere controgaranzie fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP • Dotazione iniziale **€500 mln**

Full picture

1. **Addendum ABI** di estensione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019 ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19. L'applicazione è **discrezionale** a differenza della moratoria ex art. 56 D.L. Cura Italia che è, invece, obbligatoria.
2. **Mid** e **Large Cap**: non essendo state incluse nella moratoria *ex lege*, dovranno ricorrere ad accordi bilaterali con gli istituti di credito.

2. La sospensione delle disposizioni civilistiche

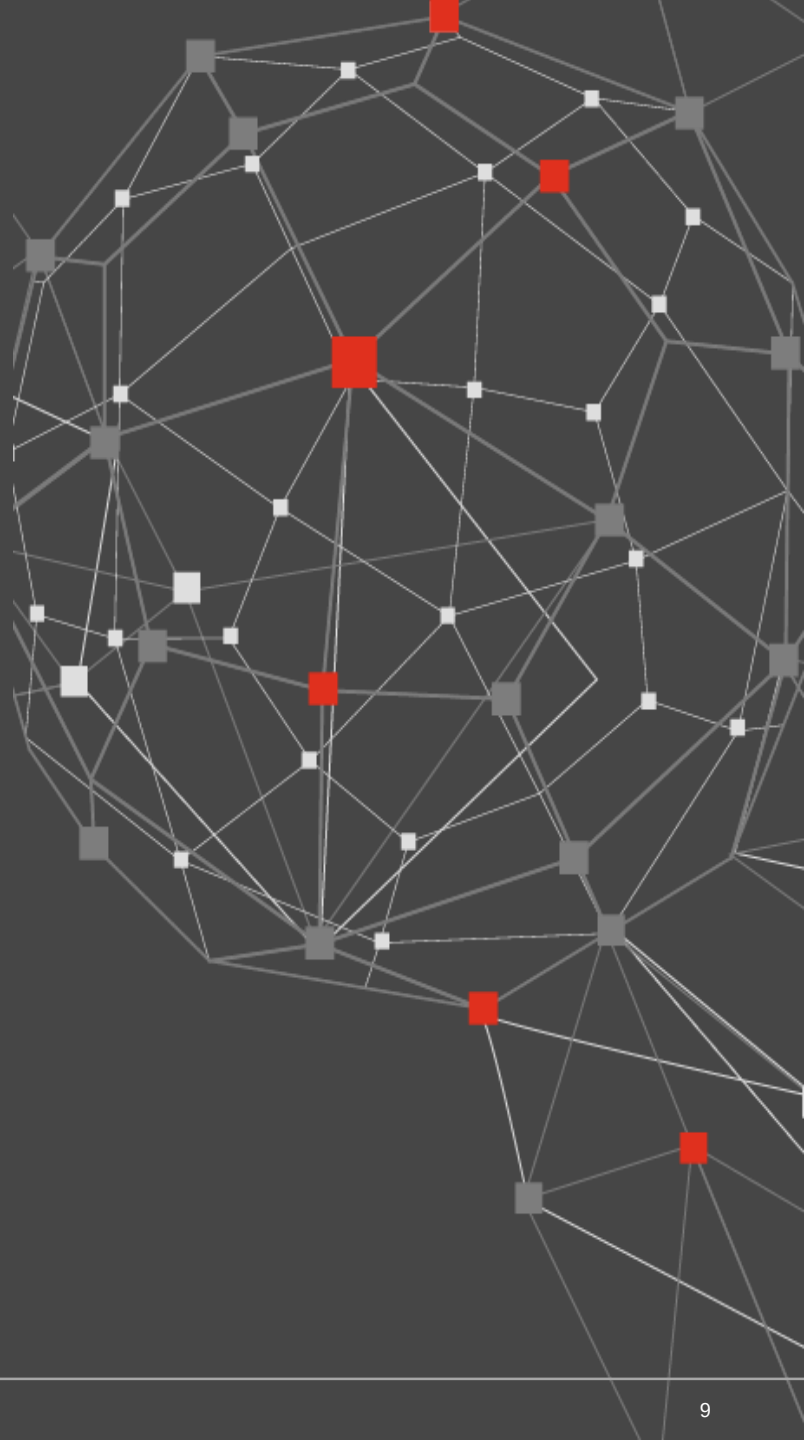

2.1 Uno sguardo d’insieme

2.2 La sospensione delle disposizioni civilistiche: approfondimenti

2.1 Uno sguardo d'insieme

Interpretazione normativa

L'adozione di provvedimenti economici radicali è, tra gli altri, una risposta alla produzione, a livello sostanzialmente planetario, di effetti economici gravissimi derivanti dall'epidemia di COVID-19.

Anche al cessare dell'epidemia, le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve ma si protrarranno per un periodo di tempo piuttosto lungo.

Ne è derivata l'esigenza di "sterilizzare", per un arco temporale ragionevolmente compatibile, gli effetti dovuti alla crisi da COVID-19. Vi sono, tuttavia, delle disposizioni, quali l'**art. 2086**, **pienamente in vigore** con l'effetto di mantenere il rispetto da parte degli amministratori dell'obbligo di istituzione e di monitoraggio di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in ottica di *crisis detection*.

Valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della **continuità aziendale** se risultante nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020

Disapplicazione, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, delle disposizioni civilistiche in materia di **riduzione del capitale per perdite oltre un terzo** o **al di sotto del minimo legale** e **scioglimento** per riduzione del capitale

Disapplicazione dei meccanismi di **postergazione** ai finanziamenti effettuati a favore della società dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 quando effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento

Differimento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019 **Codice della crisi e dell'insolvenza** al **1 settembre 2021**

Improcedibilità dei **ricorsi** e delle richieste per le **dichiarazioni di fallimento** e dello stato di insolvenza presentati tra il **9 marzo** e il **30 giugno 2020** (salvo il caso in cui pervengano dall'imprenditore in proprio quando l'insolvenza non è conseguenza COVID-19, dal PM o contengano la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi)

Proroga di **sei** mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore **omologati** aventi scadenza in data successiva al **23 febbraio 2020**

2.2 La sospensione delle disposizioni civilistiche: approfondimenti

Continuità aziendale

Norma ordinaria

L'articolo 2423-bis del Codice civile indica la **continuità aziendale** come principio in base al quale va effettuata la valutazione delle voci di bilancio.
Il Principio Contabile OIC 11, nell'illustrare i postulati del bilancio, precisa che la continuità aziendale è sinonimo di **funzionalità**, di azienda in **funzionamento**.

Articolo 7 D.L. 23/2020 (cd. Liquidità)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Misure COVID-19

- L'articolo 7 del D.L. Liquidità **sospende** la norma ordinaria per **i bilanci in corso nel 2020** per le imprese in continuità nell'esercizio chiuso in data **anteriore al 23 febbraio 2020**
- La disposizione **non** può essere applicata da parte delle imprese che, **prima** e **indipendentemente** dalla crisi, erano in situazione di perdita della continuità
- L'articolo 7 precisa che il criterio di valutazione è illustrato nella **nota integrativa** anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente
- La norma collega strettamente i bilanci 2019 con quelli 2020 perché, per redigere il bilancio 2020 in base al principio della continuità, si deve dimostrare l'esistenza della stessa alla data del 23 febbraio 2020
  Gli amministratori dovranno fornire, nella nota integrativa ai bilanci 2019, le informazioni a supporto dell'esistenza del presupposto della continuità

Criticità ed esempi

Criticità

Nello stabilire se un'impresa era in continuità prima della crisi sanitaria, occorre fare riferimento ai principi contabili e al principio ISA Italia 570 il quale contiene esempi di indicatori finanziari e gestionali che possono essere d'ausilio anche per le informazioni da inserire in nota integrativa

Esempi

- Confronto patrimonio netto e indebitamento
- Confronto patrimonio netto e attivo immobilizzato
- Return on investment (ROI)
- Assenza/esiguità costi capitalizzati e/o intangibili "problematici"
- Tax assets

2.2 La sospensione delle disposizioni civilistiche: approfondimenti

Riduzione del capitale

Società per azioni

Art. 2446 c.c.

Riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, se, entro l'esercizio successivo a quello in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo per perdite, la perdita non risulta ridotta

Art. 2447 c.c.

Riduzione del capitale e contemporaneo aumento oltre al minimo legale, o trasformazione della società, se la perdita di oltre un terzo del capitale lo riduce al di sotto del minimo legale

Società a responsabilità limitata

Art. 2482-*bis* c.c.

Riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, se, entro l'esercizio successivo a quello in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo per perdite, la perdita non risulta ridotta

Art. 2482-*ter* c.c.

Riduzione del capitale e contemporaneo aumento oltre al minimo legale, o trasformazione della società, se la perdita di oltre un terzo del capitale lo riduce al di sotto del minimo legale

Entrambe

Art. 2484 c.c.

Scioglimento di s.p.a. e s.r.l., tra gli altri, per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

Articolo 6 D.L. 23/2020 (cd. Liquidità)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Misure COVID-19

- L'articolo 6 del D.L. Liquidità **disapplica** la norma ordinaria relativamente agli esercizi sociali che si chiudono **a decorrere dal 9 aprile** e **fino alla data del 31 dicembre 2020** nel caso delle fattispecie verificatesi nel corso di tale periodo
- La previsione intende evitare che la perdita del capitale dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ponga gli amministratori di numerose imprese, comunque dotate di effettive capacità e potenzialità, di fronte all'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa
- Il D.L. Liquidità lascia intatto il solo obbligo di **convocare l'assemblea**, ove si manifesti la perdita del capitale sociale, ma senza incidenza sul minimo legale, con funzione informativa e nell'ottica degli "opportuni" provvedimenti

2.2 La sospensione delle disposizioni civilistiche: approfondimenti

Finanziamenti alle società

Norma ordinaria

Gli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del Codice civile prevedono che il rimborso dei finanziamenti dei **soci** o di chi esercita attività di **direzione e coordinamento** a favore della società sia **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere **restituito**.

Le norme si applicano ai finanziamenti che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un **eccessivo squilibrio** dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un **conferimento**.

Misure COVID-19

L'articolo 8 del D.L. 23/2020 (cd. Liquidità) ha **sospeso** la norma ordinaria in relazione ai finanziamenti **erogati** dai soci a favore delle società tra il **9 aprile** e il **31 dicembre 2020**

Punti aperti

- Ordine di prelazione e rapporti con fornitori e creditori sociali
- Non opportunità di prestazione di garanzie da parte della Società
- Criterio di rimborso

2.2 La sospensione delle disposizioni civilistiche: approfondimenti

Assetti organizzativi dell'impresa

Norma ordinaria

L'art. 2086 del Codice civile, secondo comma, prevede che "*l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

Misure COVID-19

- L'articolo 5 del D.L. 23/2020 (cd. Liquidità) ha **differito** l'entrata in vigore del Codice delle Crisi e dell'Insolvenza al **1 settembre 2021**
- La disposizione assume rilevanza per le procedure di **allerta interna** (obbligo di segnalazione da parte dell'organo amministrativo all'organo di controllo ed eventualmente da questo all'OCRI) e di **allerta esterna** esperibile da parte dei creditori qualificati (Inps, A.d.E., Agenzia della Riscossione).
- Il differimento non si applica per la disposizione di cui all'**art. 2086 C.C.** (come sopra), già in vigore dal **16 marzo 2019**

Misure non COVID-19

L' art. 2086 è **pienamente in vigore** pertanto gli amministratori sono obbligati all'istituzione e al monitoraggio degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in ottica di *crisis detection:*

- Risposta all'emergenza sanitaria e **misure adottate** (protocolli di sicurezza, DVR, ecc.)
- Capacità predittiva prospettica in termini di ***business plan*** (aggiornamento/riconversione)
- Capacità predittiva prospettica in termini di **gestione dei flussi di cassa** e **qualità del credito**

3. Agevolazioni fiscali e crediti d’imposta

3.1 La sospensione dei versamenti

3.2 La conversione delle DTA in crediti d’imposta

3.3 I crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza

3.4 Il versamento dell’IRAP durante l’esercizio 2020

3.5 Altre misure

3.1 La sospensione dei versamenti

Tabella di sintesi delle scadenze dei versamenti

Contribuente	Versamento o adempimento sospeso	Termine
Imprese turistico-ricettive, società sportive, professionistiche e dilettantistiche (art. 61, co. 2, D.L. Cura Italia)	Versamenti (sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020) di • ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato • contributi assistenziali e previdenziali • premi per l'assicurazione obbligatoria (sospensione estesa al 30 giugno per le società sportive) • versamenti IVA in scadenza a marzo 2020	Unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o in un massimo di 4 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Esercenti impresa, arte o professione con ricavi/compensi **non superiori a € 2** milioni nel 2019	Versamenti sospesi da autoliquidazione scaduti tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a • ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato • contributi assistenziali e previdenziali • premi per l'assicurazione obbligatoria • IVA	Unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o in un massimo di 4 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Esercenti impresa, arte o professione con sede in provincia di Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona, Piacenza, Asti e Alessandria	Versamenti IVA sospesi in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 e per i mesi di aprile e maggio	Unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o in un massimo di 4 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Esercenti impresa, arte o professione con ricavi/compensi **≤ a € 50 mln** nel 2019 Esercenti impresa, arte o professione con ricavi/compensi **> a € 50 mln** nel 2019 (compreso chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019)	Versamenti sospesi di • ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato • contributi assistenziali e previdenziali • premi per l'assicurazione obbligatoria • IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020	Unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o in un massimo di 4 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3.1 La sospensione dei versamenti

Tabella di sintesi delle scadenze dei versamenti

Contribuente	Versamento o adempimento sospeso	Termine
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel 2019	I ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato	Unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o in un massimo di 4 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Tutti i contribuenti	Versamenti sospesi, in scadenza dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle degli agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito INPS, atti di accertamento di Dogane ed enti locali	Unica soluzione entro il **30 settembre 2020.** Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Persone fisiche e soggetti diversi che, al 21 febbraio 2020, avevano residenza o sede negli undici comuni della zona rossa	Versamenti sospesi, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 agosto 2020, derivanti da cartelle degli agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito INPS, atti di accertamento di Dogane ed enti locali	Unica soluzione entro il **30 settembre 2020.** Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Persone fisiche e soggetti diversi che, al 21 febbraio 2020, avevano residenza o sede negli undici comuni della zona rossa	Versamenti sospesi, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, compresi i pagamenti di cartelle degli agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito INPS, atti di accertamento di Dogane ed enti locali	Unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o in un massimo di 4 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3.2 La conversione delle DTA in crediti d'imposta

Articolo 55 del D.L. 18/2020 (convertito in Legge senza modificazioni)

Norma

L'art. 55 del D.L. Cura Italia, nel riprendere una tecnica legislativa già in vigore (art. 44-bis, D.L. 34/2019), e ora sostituita, diretta ad incentivare le aggregazioni tra imprese con sede nel sud Italia, ripropone la possibilità di trasformare in **crediti d'imposta** le **imposte anticipate** relative alle **perdite fiscali** e alle **eccedenze ACE** non ancora utilizzate da parte delle società che **cedano**, entro il 31 dicembre 2020, **crediti** verso debitori **inadempienti**.

Criticità

- **Momento di utilizzo del credito d'imposta**: rilevanza momento di cessione del credito deteriorato (2020) vs efficacia dell'opzione (2021)
- **Consolidato fiscale**: questione aperta in caso di non identità tra società che ha maturato le perdite fiscali/eccedenze ACE e società che cede il credito deteriorato

Presupposto

Cessione a titolo **oneroso** (cessione **pro-soluto**), entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari (sia commerciali che finanziari) vantati verso debitori **inadempienti** (pagamento scaduto da almeno **novanta** giorni).

Campo di applicazione

Società appartenenti a tutti i settori produttivi, seppur massima fruibilità da parte di banche e intermediari finanziari.

Escluse le società per le quali sia stato accertato lo **stato** di **dissesto** o il **rischio** di **dissesto** ovvero lo stato di **insolvenza.**

Altresì escluse le cessioni di crediti tra società legate da rapporti di **controllo**, diretto e indiretto.

Efficacia trasformazione e vincoli

La trasformazione è tale alla **data di efficacia** della cessione dei crediti. Possono essere trasformate anche le DTA **non iscritte** in bilancio per il mancato superamento del cd. *probability test.*

Le attività in questione **non** possono più essere utilizzate a riduzione del reddito.

Calcolo

Il credito è materialmente calcolato sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE nella disponibilità della società che sono computate in misura non superiore al **20%** del **valore nominale** dei crediti ceduti, tenendo conto che i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di **€2mld** (limite che nei gruppi societari va calcolato a livello aggregato).

Modalità di esercizio

Obbligo di esercizio dell'opzione per il **Canone di garanzia** (canone dell'1,5% sul differenziale, eventualmente positivo, tra l'ammontare delle DTA trasformate in credito d'imposta e le imposte effettivamente versate all'Erario), da esercitarsi, se non già esercitata, entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed è efficace a partire dall'esercizio **successivo** a quello in cui ha effetto la cessione.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Utilizzo, senza limiti di importo, **in compensazione**, o **cessione**, o richiesta di **rimborso**. Non sono produttivi di interessi, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

3.3 I crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza

	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020)	Credito d'imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro e acquisto DPI (art. 125 D.L. 34/2020)	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. 34/2020)
Destinatari	• Esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico • Associazioni, fondazioni, enti privati, compresi gli enti del terzo settore	• Esercenti attività d'impresa, arte o professione • Enti non commerciali (compresi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti)	• Esercenti attività d'impresa, arte o professione • ENC per il canone di immobili destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale • Ricavi o compensi 2019 < a Euro 5 mln
Misura agevolativa	• Credito d'imposta pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento dei dipendenti e degli utenti • Soglia massima di **80.000 Euro**	• Credito d'imposta pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 relative a sanificazione ambienti, acquisto DPI, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi • Soglia massima di **60.000 Euro** per ciascun beneficiario	• Credito d'imposta pari al **60%** del canone mensile di locazione/leasing/concessione (pari al **30%** in caso di affitto d'azienda con almeno un immobile a uso non abitativo) a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile (Circolare A.d.E. 14/2020) • Canoni **pagati** relativi a marzo, aprile, maggio • **Diminuzione** di fatturato/corrispettivi di almeno il **50%**
Altre informazioni e utilizzi	• **Cumulabilità** con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti • **Utilizzo**, nel 2021, esclusivamente in **compensazione** tramite modello F24 • **Cessione** ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito	• **Utilizzo** in **dichiarazione 2021** • **Utilizzo** in **compensazione** tramite modello F24 • **Esclusione** da base imponibile IRES/IRAP • **Cessione** ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito	• **Utilizzo** in **dichiarazione 2021** • **Utilizzo** in **compensazione** dopo il pagamento dei canoni • **Esclusione** da base imponibile IRES/IRAP • **Cessione** a locatore, concedente o altri soggetti (istituti di credito e altri intermediari finanziari)

Full picture

1. Applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione UE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 in tema di **aiuti di Stato**
2. Necessità di **Provvedimento attuativo A.d.E.** per il credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto DPI

3.3 I crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza

La sperimentazione della cessione dei crediti d'imposta

	Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122 D.L. 34/2020)
A chi è rivolto	La disposizione è rivolta ai soggetti aventi diritto ad una serie di **crediti d'imposta** che sono stati riconosciuti dai vari provvedimenti legislativi attuati per fronteggiare la crisi sistemica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19
Ambito di applicazione	• Tale previsione normativa si applica al: - Credito d'imposta per **botteghe** e **negozi** (art. 65 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) - Credito d'imposta per la **locazione di immobili ad uso non abitativo** e **affitto d'azienda** (art. 28 D.L. 34/2020) - Credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120 D.L. 34/2020) - Credito d'imposta per la **sanificazione degli ambienti di lavoro** e l'**acquisto dei DPI** (art. 125 D.L. 34/2020) • Possibilità di cessione dal **19 maggio 2020** al **31 dicembre 2021**
Oggetto della misura	• **Opzione**, da parte dei soggetti beneficiari, in luogo dell'utilizzo diretto, per la **cessione (anche parziale)** dei crediti d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari • Utilizzo, da parte dei cessionari, anche in **compensazione**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applica il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU, pari a Euro 250.000. • La quota di credito **non utilizzata** nell'anno **non** può essere utilizzata negli anni successivi e **non** può essere richiesta a rimborso • I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto • Necessità di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via **telematica** • L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 14/2020, avente ad oggetto il credito d'imposta per **la locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda,** ha stabilito la rilevanza fiscale della sopravvenienza attiva generata dalla differenza tra importo nominale del credito d'imposta e valore effettivo di cessione in capo al cessionario. Pur nel silenzio del caso speculare, è ragionevole ritenere deducibile la corrispondente sopravvenienza passiva generatasi in capo al cedente.

3.3 La cessione dei crediti d'imposta: disciplina generale

Articolo 43-bis D.P.R. 602/1973 - Articolo 38-bis D.P.R.633/1972 - Articolo 5 D.L. 70/1988 come modificato da D.L. 34/2019 – Articolo 69 R.D. 2440/1923

Tipologie	• Crediti **IVA** (situazioni strutturalmente a credito, esportatori abituali, schemi infragruppo di *toll* e *contract manufacturing*) • Crediti **IRES** (eccedenza di versamento acconti 2019 e precedenti) • Crediti **IRES** da istanze di **rimborso** relative a costi indeducibili IRAP
Tempistiche di incasso	• IVA: 9-18 mesi (in via ordinaria da AdE) • IRES: oltre 2/3 anni (in via ordinaria da AdE) • Cessioni a intermediari finanziari: 3/4 settimane
Cessione a intermediari finanziari	• Interesse da parte del sistema bancario per acquisto a sconto e presenza interessi da AdE / creditore pubblico tendenzialmente affidabile • Modalità di integrazione degli impieghi (fin quando il DL liquidità darà i suoi effetti) • Cessione formalmente pro-soluto normalmente accompagnata da robuste garanzie a protezione delle banche in caso di mancata erogazione • Pro soluto *versus* pro solvendo e *derecognition* del credito
Documenta-zione necessaria	• Due diligence del credito (IVA/IRES) o attestazione di un professionista • Informazioni fiscali sulla società cedente • Informazioni sulla solvibilità del cedente (anche economica e finanziaria prospettica) • Informazioni su contenzioso/accertamenti/cartelle che possano rallentare o impedire l'erogazione

3.4 Il versamento dell'IRAP durante il 2020

Norma

- L'art. 24 del D.L. 34/2020 dispone l'**esclusione** del versamento del **saldo** IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 e del **primo acconto** relativo al periodo d'imposta successivo (vale anche per gli esercizi a cavallo)
- Restano fermi gli obblighi di versamento degli **acconti** per il periodo d'imposta **2019**, se dovuti

Campo di applicazione

La disposizione si applica a **tutti i contribuenti** tenuti al pagamento dell'IRAP **eccetto**:

- stato ed enti pubblici;
- banche e assicurazioni;
- altri intermediari finanziari (società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria ("vecchie" holding industriali))

Limitazioni

- La norma non si applica ai contribuenti con ricavi o compensi caratteristici superiori a Euro **250 milioni** nel periodo d'imposta precedente
- La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione UE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 in tema di aiuti di Stato

Taglio definitivo

- L'importo del primo acconto IRAP 2020 è **escluso** dal calcolo dell'imposta IRAP 2020 da versare a saldo nel 2021

Risvolti civilistici

Secondo il Documento CNDCEC e FNC – *Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019* del 5 giugno 2020:

- nel caso in cui il bilancio 2019 sia stato già approvato dall'assemblea, la cancellazione del saldo IRAP 2019 deve essere rilevata nel bilancio 2020;
- nel caso in cui il bilancio 2019 sia stato approvato dall'organo amministrativo ma non dall'assemblea, qualora l'IRAP non dovuta non sia di entità rilevante non dovrebbe causare problemi pratici, in quanto il documento OIC 29 richiede la modifica del progetto di bilancio e la sua riapprovazione da parte degli amministratori soltanto se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio;
- se il bilancio 2019 deve ancora essere approvato dall'organo amministrativo e l'IRAP non dovuta sia di importo rilevante, è preferibile imputare lo "sconto" del saldo IRAP 2019 all'esercizio 2019 poiché tale riduzione è di competenza di tale esercizio, ancorché derivante da un fatto successivo alla data di chiusura.

Considerata l'incertezza esistente, è, comunque, giustificabile anche imputare lo "sconto" all'esercizio 2020.

Resta ferma la necessità di opportuna informativa in Nota Integrativa circa l'approccio contabile adottato.

3.5 Altre misure

1. **Limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24**
2. **Metodo di versamento degli acconti dovuti per il 2020**
3. **Le erogazioni liberali per fronteggiare l'emergenza**

L'articolo 147 del D.L. 34/2020 favorisce lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione elevando, per l'anno 2020, da Euro 700.000 a Euro 1.000.000 il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale.

Restano ferme le disposizioni del D.L. 119/2018 che prevedono, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a Euro 5.000 annui, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

L'articolo 20 del D.L. 23/2020 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico".

Per il solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prevista la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La previsione si applica al primo e secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP. La Circolare A.d.E. 9/2020 ha chiarito che si applica altresì all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, alla cedolare secca sul canone di locazione, all'IVIE e all'IVAFE.

La stessa Circolare ha confermato la possibilità dell'utilizzo del ravvedimento operoso al fine di assicurare lo scostamento non maggiore al 20%.

L'articolo 66 del D.L. 18/2020 prevede la piena deducibilità dal reddito d'impresa (anche in presenza di perdita fiscale) delle erogazioni liberali effettuate, nell'esercizio 2020, in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate non solo per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, ma anche direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19.

Le stesse non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, ai fini IRAP, sono deducibili per cassa.

3.5 Altre misure

Sostegno diretto alle spese di esercizio

	Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43 D.L. 18/2020)	Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (art. 95 D.L. 34/2020)
Incentivo	**Contributo** a titolo di rimborso per l'acquisto dei DPI per imprese, con sede principale o secondaria in Italia, regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato (bando *Impresa Sicura* di Invitalia)	**Contributo** alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese, che hanno implementato determinati interventi per la riduzione del rischio di contagio
Tipologie di interventi	Acquisto di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, indumenti di protezione, quali tute e/o camici, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici • dal 17 marzo 2020 e fino alla data di presentazione della domanda • superiori a 500 euro e pagate con modalità tracciabili	Acquisto di: • apparecchiature e attrezzature per isolamento/distanziamento dei lavoratori, e relativi costi di installazione, anche rispetto a utenti esterni e addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; • dispositivi per sanificazione dei luoghi di lavoro e DPI; • sistemi e strumentazioni per controllo accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare indicatori di un possibile stato di contagio.
Misura	Il rimborso, pari al 100% delle spese ammissibile, avviene nel limite massimo di **500 euro** per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di **150.000 euro**	L'importo massimo concedibile è pari a: • **Euro 15.000** per le imprese fino a **9 dipendenti** • **Euro 50.000** per le imprese da **10** a **50 dipendenti** • **Euro 100.000** per le imprese con più **di 50 dipendenti**
Criticità	• Prenotazione attraverso *click-day* • **No cumulabilità** con altre forme di agevolazione	• **Incompatibilità** con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili • Rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione UE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 in tema di **aiuti di Stato**

3.5 Altre misure

Incentivi e trasformazione delle detrazioni (ecobonus, sismabonus e altre)

Art. 119 D.L. 34/2020

- Detrazione pari al **110%** delle spese, sostenute dal **1 luglio 2020** fino al **31 dicembre 2021**, per interventi di:
  - efficientamento energetico
  - sisma bonus
  - fotovoltaico
  - colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
- Garanzia di **miglioramento** di almeno **2 classi energetiche** o, se non possibile, conseguimento della classe energetica più alta
- Interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**, **arti e professioni**
- Visto conformità + asseverazioni tecniche

Art. 121 D.L. 34/2020

- Sostenimento di spese, nel **2020** e nel **2021**, per interventi di:
  - recupero del patrimonio edilizio
  - efficienza energetica
  - adozione di misure antisismiche
  - recupero o restauro della facciata di edifici esistenti
  - installazione di impianti solari fotovoltaici
  - installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
- Tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali compresi i soggetti IRES beneficiari dell'"ecobonus" o i soggetti IRES beneficiari del "bonus facciate", siano essi società di persone o società di capitali.

Artt. 119 e 121

1) Utilizzo **diretto** della detrazione (in **5 rate** annuali di pari importo per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%)

2) Opzione per un **contributo** di pari ammontare ("**sconto in fattura**") anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da questo recuperato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successive cessioni (anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari)

3) Opzione per la trasformazione in **credito d'imposta** con facoltà di successive cessioni (anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari)

Possibilità di utilizzo in **compensazione** del credito d'imposta sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non** può essere fruita negli anni successivi e **non** può essere richiesta a rimborso

Opzione da trasmettere in via telematica le cui modalità e i cui dati saranno definiti da Provvedimento Direttore A.d.E. da adottare entro 18 giugno 2020

4. Le rivalutazioni, i contributi e l’aumento di capitale

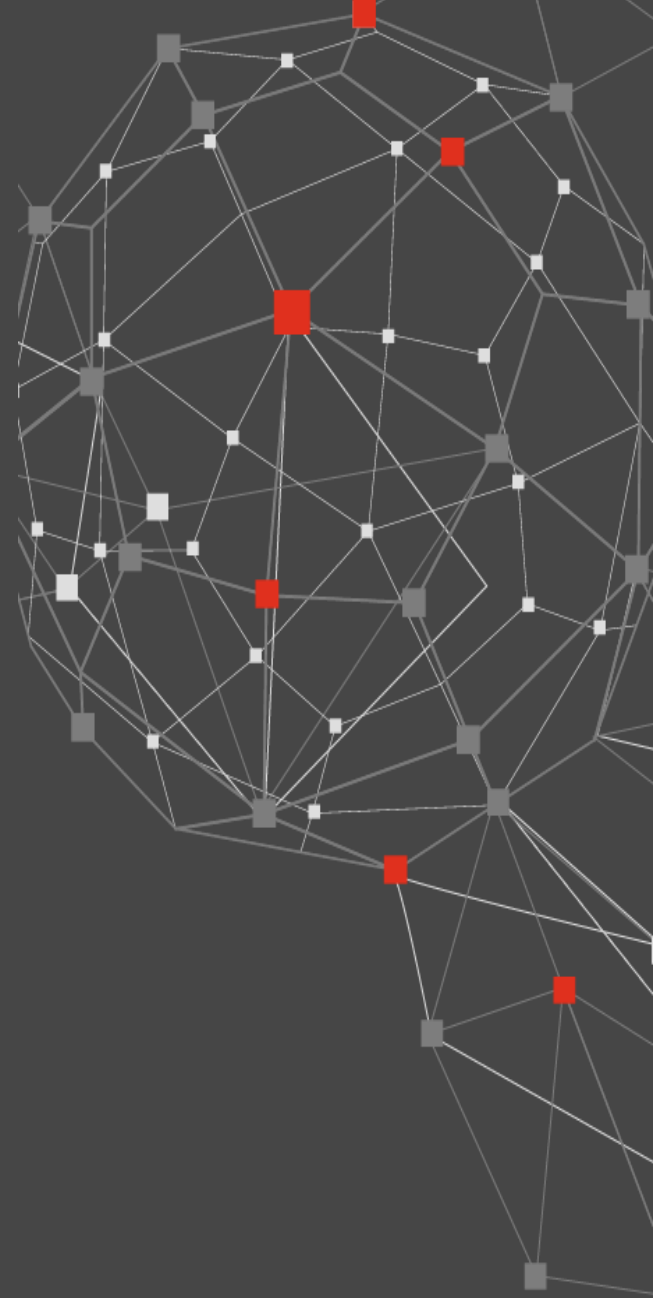

4.1 La rivalutazione dei beni d’impresa

4.2 La rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

4.3 Il contributo a fondo perduto

4.4 Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

4.1 La rivalutazione dei beni di impresa

Norma

Un emendamento inserito durante l'iter di conversione in Legge del D.L. 23/2020 ha introdotto l'art. 12-ter che proroga fino all'esercizio 2022 la rivalutazione dei beni di impresa secondo le condizioni previste per il 2019 dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

La norma consente alle imprese un maggior utilizzo della facoltà straordinaria di allineare ai valori correnti la parte dell'attivo patrimoniale tradizionalmente ancorata ai valori storici, incrementando parallelamente il netto patrimoniale.

Il focus sul settore turistico

Per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, è prevista la possibilità di rivalutare i beni in uno o entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 con rilevanza fiscale senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva (resta la sospensione d'imposta sulla riserva, affrancabile con l'imposta sostitutiva al 10%).

Ambito soggettivo

- S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., coop., società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società coop. europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti in Italia
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

che adottano i principi ITA GAAP

Ambito oggettivo

- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni immateriali
- Partecipazioni in società controllate e collegate

ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Ambito temporale

Bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al **31 dicembre 2019**, al **31 dicembre 2020** o al **31 dicembre 2021**

Costo della rivalutazione e riconoscimento

- Imposta sostitutiva: **12%** beni ammortizzabili - **10%** beni non ammortizzabili
- Affrancamento saldo attivo: **10%**
- Riconoscimento IRES/IRAP dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (per i beni immobili, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso al 1.12.2022, al 1.12.2023 o al 1.12.2024)

Versamento imposte sostitutive

- Importi complessivi **< di €3mln**: max **3** rate di pari importo - la prima entro il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre entro il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi
- Importi complessivi **> di €3mln**: max **6** rate di pari importo – come sopra per la prima e le successive alternate tra la scadenza del versamento del secondo acconto e il saldo

Vincoli di possesso

In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione

4.2 La rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

Norma

L'articolo 137 del D.L. 34/2020 ha **prorogato** le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, che erano state recentemente riattivate dalla L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) per i **terreni** e le **partecipazioni non quotate** posseduti al 1 gennaio 2020

Campo di applicazione

Rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, per i beni posseduti alla data del **1 luglio 2020** da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia

Misura

L'**imposta sostitutiva** è pari all'**11%** valida sia per i terreni che per le partecipazioni (come già previsto con la Legge di bilancio 2020)

Adempimenti

Entro il **30 settembre 2020**

- redazione e asseverazione della **perizia di stima** da parte di un professionista abilitato
- **versamento**, da parte del contribuente, dell'imposta sostitutiva dell'11%, calcolata sul valore di perizia, per l'intero ammontare, o, in caso di rateizzazione, della prima delle 3 rate annuali di pari importo (in tal caso le rate successive alla prima scadranno il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 30 settembre 2020.

Punto di attenzione

- La proroga da parte della Legge di bilancio 2020 della rivalutazione del costo di terreni e partecipazioni non quotate posseduti al **1 gennaio 2020** implica che l'opzione debba essere perfezionata entro il **30 giugno 2020** attraverso il giuramento della perizia e il versamento in autoliquidazione dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore periziato
- Se una persona fisica ha intenzione di cedere/ceduto una partecipazione non quotata a maggio/giugno 2020, la medesima **non** potrà beneficiare della proroga introdotta dal D.L. 34/2020 in quanto viene meno il requisito del possesso al 1 luglio 2020

4.3 Il contributo a fondo perduto

Norma

L'art. 25 del D.L. 34/2020, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Provvedimento A.d.E 10 giugno 2020 e Circolare 15/2020

Le modalità di effettuazione dell'istanza, contenuto informativo, termini di presentazione, ecc., sono stati definiti con Provvedimento del Direttore A.d.E. del 10 giugno 2020.

La Circolare A.d.E. 15/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti in materia circa:

- ambito soggettivo del contributo;
- modalità di calcolo e fruizione del beneficio;
- poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria;
- compatibilità con il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato (anche in termini di limitazione dell'ammontare dell'agevolazione)

Presupposto e requisiti

Soggetti titolari di reddito **agrario**, di reddito d'**impresa** e di lavoro **autonomo**, titolari di partita IVA, con ricavi **non superiori a € 5 milioni** nel periodo d'imposta precedente e una **riduzione** di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai **due terzi** del mese di aprile 2019.

Deroga del presupposto

Spettanza del contributo, in ogni caso, ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2019 e ai soggetti con domicilio fiscale/sede operativa nei comuni i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Calcolo

Percentuale sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 pari al 20%, 15% o 10% a seconda che i ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente fossero rispettivamente non superiori a €400k, compresi tra €400k e €1.000k e superiori a €1.000k (limite €5.000k).

In ogni caso, riconoscimento del contributo per un importo non inferiore a €1k per le persone fisiche e €2k per gli altri soggetti.

Gestione contabile e fiscale

Contabilmente, si tratta di un **contributo in conto esercizio** erogato ad integrazione di mancati ricavi da iscrivere alla voce A5 del conto economico, rispettando il principio di competenza (OIC 12 + Circolare AdE 15/2020).

Fiscalmente, non concorre alla formazione né della base imponibile delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta.

Iter procedurale

Presentazione in via telematica di apposita **istanza** all'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, con indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Per contributi di importo > €150k, necessità di invio tramite PEC con autocertificazione di regolarità antimafia.

Controlli e corresponsione

- Controlli formali e di esattezza e coerenza dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria
- In caso di accoglimento, accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
- Controlli sostanziali ed eventuale recupero del contributo non spettante, con sanzioni e interessi

4.4 Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

L'art. 26 del D.L. 34/2020 in tre dimensioni

Credito d'imposta a favore degli investitori	I commi da 1 a 7 riconoscono agli **investitori persone fiche o giuridiche** di società di capitali e cooperative di medie dimensioni, con sede legale in Italia, un **credito d'imposta del 20%** per l'anno 2020, commisurato agli aumenti di capitale sociale a pagamento effettuati sino al 31 dicembre 2020
Credito d'imposta a favore della Società	I commi da 8 a 11 riconoscono, dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, alle **società** di capitali e alle società cooperative ricapitalizzate, al verificarsi di specifici requisiti, un **credito d'imposta** pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale
Fondo Patrimonio PMI	I commi 12, e seguenti, prevedono che le società ricapitalizzate con un ammontare di ricavi 2019 compreso tra 10 e 50 milioni di euro abbiano la possibilità di **emettere obbligazioni** e **titoli di debito** che verranno sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI. Tali strumenti finanziari devono essere rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione e la società deve assumere determinati impegni normativamente descritti.

4.4 Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il credito d'imposta a favore degli investitori (1/3)

Presupposto soggettivo conferitaria

- S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. (anche semplificata), coop., società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e coop. europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 con sede legale in Italia regolarmente costituite e iscritte al R.I.
- Esclusi: intermediari finanziari, società di partecipazioni finanziaria e non finanziaria e quelle che esercitano attività di assicurazione

Requisiti conferitaria

- Ricavi 2019 tra € **5 e** € **50 mln**
- **Riduzione**, nei mesi di marzo e aprile 2020, dei ricavi della gestione caratteristica in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019
- Deliberazione ed esecuzione dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 di un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato

Riferimento a fatturato/ricavi su base consolidata al più elevato grado di consolidamento in caso di appartenenza ad un gruppo.

Misura del credito d'imposta

20% sui conferimenti in denaro per l'aumento di capitale sociale.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere € **2 mln**.

Utilizzo del credito d'imposta

Utilizzo

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene l'investimento e in quelle successive sino a esaurimento
- in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento

Esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP

Vincoli

- **Possesso** partecipazione fino al **31 dicembre 2023**
- **Decadenza** dal beneficio e **obbligo** del contribuente di restituzione dell'importo in caso di **distribuzione di riserve** prima del 31 dicembre 2023 di qualsiasi tipo da parte della conferitaria
- **Esclusione** dal credito d'imposta delle società che controllano direttamente o indirettamente la conferitaria, sono sottoposte a comune controllo, collegate o da questa controllate

Estensione degli investimenti

Il credito d'imposta spetta altresì agli investimenti effettuati:

- in S.O. in Italia di imprese con sede in Stati UE/SEE
- attraverso quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE/SEE che investono in misura > al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente art. 26

Punti di attenzione

- L'efficacia delle misure previste è subordinata all'**autorizzazione** della Commissione UE
- I crediti d'imposta a favore degli investitori e della società ricapitalizzata sono **cumulabili** tra loro (e con eventuali altre misure di aiuto) nel rispetto del *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato* e, quindi, nel limite massimo di **€ 800.000** per ciascuna società
- Necessità di **certificazione** da parte della società ricapitalizzata di non superamento dell'importo complessivamente agevolabile come condizione di spettanza del credito d'imposta all'investitore
- Necessità di decreto MEF per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta a favore della società ricapitalizzata

4.4 Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il credito d'imposta a favore della Società ricapitalizzata (2/3)

Presupposto soggettivo conferitaria

- S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. (anche semplificata), coop., società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e coop. europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 con sede legale in Italia regolarmente costituite e iscritte al R.I.
- Esclusi: intermediari finanziari, società di partecipazioni finanziaria e non finanziaria e quelle che esercitano attività di assicurazione

Requisiti conferitaria

- Ricavi 2019 tra € **5 e € 50 mln**
- **Riduzione**, nei mesi di marzo e aprile 2020, dei ricavi della gestione caratteristica in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019
- Deliberazione ed esecuzione dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 di un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato

Riferimento a fatturato/ricavi su base consolidata al più elevato grado di consolidamento in caso di appartenenza ad un gruppo.

Requisiti specifici per il credito d'imposta per la conferitaria

- Virtuosità/no difficoltà al 31.12.19
- Regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente
- Rimborso di aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE
- Assenza di condanne definitive, negli ultimi 5 anni, per reati in materia di evasione di imposte dirette e IVA a soggetti apicali

Misura del credito d'imposta

50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, post approvazione bilancio 2020

Utilizzo del credito d'imposta

- Utilizzo in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento
- Esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP

Vincoli

Decadenza dal beneficio e **obbligo** di restituzione dell'importo, unitamente agli interessi legali, in caso di **distribuzione di riserve** prima del 1 gennaio 2024 di qualsiasi tipo

Punti di attenzione

- L'efficacia delle misure previste è subordinata all'**autorizzazione** della Commissione UE
- I crediti d'imposta a favore degli investitori e della società ricapitalizzata sono **cumulabili** tra loro (e con eventuali altre misure di aiuto) nel rispetto del *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato* e, quindi, nel limite massimo di **€ 800.000** per ciascuna società
- Necessità di **certificazione** da parte della società ricapitalizzata di non superamento dell'importo complessivamente agevolabile come condizione di spettanza del credito d'imposta all'investitore
- Necessità di decreto MEF per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta a favore della società ricapitalizzata

4.4 Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il Fondo Patrimonio PMI (3/3)

Oggetto	Le società beneficiarie potranno emettere, entro il 31 dicembre 2020, **obbligazioni** o **titoli di debito** (strumenti finanziari) sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI all'uopo costituito e gestito da Invitalia
Campo di applicazione	I beneficiari sono le **società di capitali** e **cooperative italiane** che: • presentano ricavi 2019 compresi tra **Euro 10 e 50 milioni** e hanno registrato un calo di ricavi non inferiore al 33% nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto all'identico periodo 2019 (consolidati nel caso di appartenenza ad un gruppo) • hanno deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, **di almeno Euro 250.000** e i.v., dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 • non sono in difficoltà al 31 dicembre 2019, presentano una situazione di regolarità contributiva, fiscale, oltre che relativa alla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di lavoro, non presentano irregolarità in tema di aiuti UE, non presentano condanne definitive, negli ultimi 5 anni, per reati in materia di evasione di imposte dirette e IVA verso soggetti apicali e occupano meno di 250 persone
Modalità di rimborso	• Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, con la possibilità per la società emittente di rimborsare i titoli in via anticipata decorsi i tre anni dalla sottoscrizione • Gli interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un'unica soluzione alla data di rimborso • Con decreto MEF, di concerto con il Mi.S.E., saranno definite caratteristiche, condizioni, modalità di finanziamento e condizioni di operatività relativi agli strumenti finanziari
Impegno della società emittente	Le società emittenti assumono l'impegno di: • non deliberare (o effettuare) sino all'integrale rimborso, distribuzioni di riserve, acquisti di azioni proprie e di non procedere al rimborso di finanziamenti soci; • destinare il finanziamento al sostenimento di costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia; • rendicontazione periodica a Invitalia al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.
Limite	L'ammontare massimo dell'emissione non potrà eccedere il minore tra: • tre volte l'aumento del capitale sociale e; • il 12,5% dei ricavi della società. In caso di ottenimento di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o di presiti agevolati, la somma totale, inclusi gli strumenti finanziari, non supera il > tra il 25% dei ricavi 2019, il doppio del costo del personale 2019 e il fabbisogno di liquidità per i successivi 18 mesi dalla prima misura di aiuto (attestati dal rappresentante legale)

4.4 Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Esempio di applicazione di rafforzamento patrimoniale e Fondo Patrimonio PMI

A	Ricavi 2019	15.000.000,00
B	Patrimonio netto al lordo delle perdite	3.000.000,00
C	Perdite 2020	1.000.000,00
D	Aumento di capitale	500.000,00
E	**Credito di imposta spettante agli Investitori Conferenti (D * 20%)**	**100.000,00**
F	Limite del patrimonio netto (B * 10%)	300.000,00
G	Perdite eccedenti (C - F)	700.000,00
H	Limite delle perdite eccedenti (G * 50%)	350.000,00
I	Limite dell'aumento di capitale (D * 30%)	150.000,00
J	**Credito di imposta riconosciuto alla Società Conferitaria (I < H)**	**150.000,00**
K	Limite dell'aumento di capitale (D * 3)	1.500.000,00
L	Limite massimo dei ricavi (A * 12,5%)	1.875.000,00
M	**Sottoscrizione Strumenti Finanziari Fondo Patrimonio PMI (K < L)**	**1.500.000,00**

	Effetto della patrimonializzazione	**art. 26 D.L. 34/2020**	**deliberata in via ordinaria**
N	*Cash out* degli Investitori Conferenti (D - E)	400.000,00	500.000,00
O	*Cash in* per la Società Conferitaria (D + J + M)	2.150.000,00	500.000,00
	Cash leverage (O / N)	5,375	1

Nota finale

Punto di attenzione

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

L'emergenza sanitaria in atto ha richiesto uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali al fine di non considerare queste ultime quali "sostegni finanziari pubblici straordinari" o aiuti di Stato.

Le disposizioni del D.L. 34/2020 quali i diversi crediti d'imposta, gli sconti in materia di versamento dell'IRAP, gli incentivi agli aumenti di capitale si applicano nel **rispetto** dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dalla Comunicazione della Commissione UE DEL 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*, e successive modifiche.

A tal proposito, gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali si considerano compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'aiuto non supera **Euro 800.000** per impresa (al lordo di qualsiasi imposta);
- l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

E' ragionevole ritenere che l'importo di Euro 800.000 sia da considerare in riferimento a **ciascuna impresa** e non, quindi, ripristinabile in ciascuna annualità di fruizione dell'agevolazione. Coerentemente si è anche espressa l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15/2020 dove, a proposito del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. 34/2020, afferma che "*l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa".*

Contatti

Alessio Rolando
Partner

+39 348 2236421
alessio.rolando@pwc.com

© 2020 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see **www.pwc.com/structure** for further details.